CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI FARMACI

So.Re.Sa. S.p.A.

~

ASTRAZENECA s.p.a.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

L'anno **duemilaundici**, il giorno **venti** del mese di **Gennaio** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 e dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010

e dall'altra

Astrazeneca S.p.A., in seguito denominata "impresa", con sede legale in Basiglio (MI), via F. Sforza – Palazzo Volta, C.F/ P.IVA 00735390155, rappresentata ai fini del presente atto dal Procuratore Speciale dott. Giorgio Attilio Lorenzetti nato a Varese il 16.04.1973, giusta procura per notar Giancarlo Orrù rep. n. 162.660

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n. 111 del 14.12.2010 la So.Re.Sa. Spa ha disposto la risoluzione del contratto stipulato in data 02.04.2009 Rep. 70/09 con la Altaselect s.r.l. limitatamente al lotto n. 1902 ("Bupivacaina 0,5 % 4 ml fl sterili" – AIC 021409305)";
- che al fine di assicurare la continuità della fornitura dei farmaci oggetto del precedente contratto con la Altaselect srl si rende, pertanto, necessaria la stipula del contratto con il migliore offerente Astrazeneca s.p.a.;
- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione dei farmaci sotto indicati

Lotto	*Descrizione fabbisogno*	*Fabbisogno presunto annuale*	*Prezzo unitario*	*Importo fornitura annuale*	*AIC*
1902	Bupivacaina 5 mg/ml	15.300	€ 1,30	€ 19.890,00	021409305

Articolo 2)
Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
2. Offerta economica che si allega sotto la lettera "B" in copia;

Articolo 3)
Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di 12 mesi.
L'importo contrattuale ammonta a **Euro 19.890,00** oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Descrizione fabbisogno	AIC	Fabbisogno presunto annuale	Prezzo unitario fornitura	Importo fornitura annuale
1902	Bupivacaina 5 mg/ml	021409305	15.300	€ 1,30	€ 19.890,00

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.
Come previsto dall'art.3 del Capitolato speciale, i quantitativi ordinati potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)
Pagamenti

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme e, comunque, entro 90 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte si So.Re.Sa. Spa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. Spa e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (numero ordine, data, azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).
Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.re.Sa. spa.
In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere nota di accredito per detti importi.
I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario:
Codice IBAN:
In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindica

Articolo 5)
Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa.

Articolo 6)
Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.8 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.
L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.
Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda. E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.
I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7)
Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 8)

Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 9)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 2.000,00 (Euro duemila/00)**

So.Re.Sa.:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 10)

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 11)

Responsabili del contratto

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l' Avv. Gianmarco Massa con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

FAX: 0290752761

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12)

Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 13)

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 14)

Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Articolo 15)

Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

a) accendere, dopo la stipula del contratto e presso un intermediario bancario, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "Protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli". L'Impresa dovrà servirsi unicamente di tale conto c.d. dedicato per effettuare, mediante bonifico bancario, tutti gli incassi ed i pagamenti superiori ad Euro 3.000,00, relativi al contratto. Nell'ipotesi di inosservanza, senza giustificato motivo, del predetto obbligo Soresa applicherà una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

b) incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'oggetto del contratto, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l'introito;

c) di avvalersi per la movimentazione finanziaria (in entrata e in uscita) connessa all'accensione del conto c.d. dedicato degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991; nel caso in l'Impresa si avvalga di soggetti intermediari diversi rispetto agli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991 si produrrà la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e la Soresa applicherà una penale a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto;

Articolo 16)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito http//www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)

2) L'Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 17)
Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.
Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 18)
Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Articolo 19)

Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia,

So.Re.Sa. SpA

Firma per accettazione
Astrazeneca S.p.A.

AstraZeneca S.p.A.
GIORGIO ATTILIO LORENZETTI
Un Procuratore

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione **Astrazeneca S.p.A.**

AstraZeneca S.p.A.
GIORGIO ATTILIO LORENZETTI
Un Procuratore

AstraZeneca

C.a: AVV. GIANMARCO MASSA
Fax: 081/7500012

Spett.le
SO.RE.SA S.P.A.
C.TRO DIR. ISOLA C1-TORRE SAVERIO
80143 NAPOLI NA

SO. RE. SA. S.p.A.
11 GEN 2011
F000210

HTS/GL/115929 Basiglio, 11/01/2011

Ref. Prat. Fabrizio Quarantiello

Oggetto: Offerta Specialità Medicinali vs richiesta del 03/01/2011 valida fino al 31/12/2011.

AstraZeneca S.p.A., con sede legale in Basiglio (MI), Palazzo Volta Via Francesco Sforza, C.F. e P.I. 00735390155, è lieta di sottoporre alla Vostra attenzione la migliore offerta per la fornitura delle specialità medicinali sottoindicate specificando che il prezzo proposto è circoscritto all'utilizzazione ospedaliera dei prodotti ed ai quantitativi correlati:

MOLECOLA:	BUPIVACAINA
NOME COMMERCIALE:	MARCAINA 5 mg/ml soluzione iniettabile
NOSTRO CODICE PRODOTTO:	16036266
ATC:	N01BB01
AIC:	021409305
DATA AIC:	01/01/1997
FASCIA:	C
FORMA FARMACEUTICA:	fiala
DOSAGGIO:	4 ml
CONFEZIONE PER OSPEDALE:	1 fiala - 0,50% confezione sterile - 4 ml
PREZZO CONFEZIONE C.I.P.E. CON IVA:	EUR 16,33. - (Sedici/trentatre)
PREZZO CONFEZIONE C.I.P.E. SENZA IVA:	EUR 14,85. - (Quattordici/ottantacinque)
PREZZO U.M. C.I.P.E. CON IVA:	EUR 16,33020. - (Sedici/trentatremilaventi)
PREZZO U.M. C.I.P.E. SENZA IVA:	EUR 14,84564. -
(Quattordici/ottantaquattromilacinquecentosessantaquattro)	
PERCENTUALE DI SCONTO:	91,24322% -
(Novantauno/ventiquattromilatrecentoventidue)	
PREZZO NETTO OFFERTO PER U.M.:	EUR. 1,30000. - (Uno/trentamila)
PREZZO NETTO OFFERTO CONFEZIONE:	EUR 1,30000. - (Uno/trentamila)
QUANTITA' RICHIESTA:	1
ALIQUOTA IVA:	10%.

AstraZeneca S.p.A.
Palazzo Volta - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI)

Tel. +39 02 9801.1
Fax +39 02 90755615
www.astrazeneca.it
www.astrazeneca.com

Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di AstraZeneca PLC
Capitale Soc. 39.520.000 Euro interamente Versato - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Numero di iscrizione, Codice Fiscale e P.IVA 00735390155 - R.E.A. n° 623771

AstraZeneca

MOLECOLA:	BUPIVACAINA
NOME COMMERCIALE:	MARCAINA 10 mg/ml soluzione iniettabile
NOSTRO CODICE PRODOTTO:	16036136
ATC:	N01BB01
AIC:	021409154
DATA AIC:	01/01/1972
FASCIA:	C
FORMA FARMACEUTICA:	fiala
DOSAGGIO:	2 ml
CONFEZIONE PER OSPEDALE:	1 fiala - 1% - 2 ml
PREZZO CONFEZIONE C.I.P.E. CON IVA:	EUR 15,75. - (Quindici/settantacinque)
PREZZO CONFEZIONE C.I.P.E. SENZA IVA:	EUR 14,32. - (Quattordici/trentadue)
PREZZO U.M. C.I.P.E. CON IVA: (Quindici/settantaquattromilaottocentoottanta)	EUR 15,74880. -
PREZZO U.M. C.I.P.E. SENZA IVA: (Quattordici/trentaunomilasettecentonove)	EUR 14,31709. -
PERCENTUALE DI SCONTO: (Novanta/novantaunomilanovecentonovantaquattro)	90,91994% -
PREZZO NETTO OFFERTO PER U.M.:	EUR. 1,30000. - (Uno/trentamila)
PREZZO NETTO OFFERTO CONFEZIONE:	EUR 1,30000. - (Uno/trentamila)
QUANTITA' RICHIESTA:	1
ALIQUOTA IVA:	10%.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

- IVA che verrà applicata nella misura prevista dalla legge a carico dell"acquirente;
- Porto ed imballo gratis;
- Consegna come da Vostre richieste;
- Pagamento: 90 gg. d.f. rimessa diretta decorrenza degli interessi di mora da 120 gg. d.f.
Interessi di mora come da D.L. 231/2002;
Si precisa che, non saranno ritenute valide condizioni di vendita differenti rispetto a quelle concordate e previste dal presente contratto, anche qualora riportate nell'ordine di acquisto.
- Minimo d'ordine: in caso di ordini relativi a farmaci a basso prezzo Vi preghiamo gentilmente, ove possibile, di integrare gli stessi con altre specialità medicinali dandoci così la possibilità di emettere fatture i cui importi giustifichino l'emissione delle stesse.

Le quotazioni indicate in sede di offerta sono allineate ai sensi:
* della legge 386/74 art. 9 nonché all"art. 3 comma 128 della legge 549/95 (Finanziaria 1996) e pertanto con uno sconto non inferiore al 50% sul prezzo al pubblico depurato dell" aliquota IVA ed al D.L. 669/96 (Finanziaria 1997);
* della delibera CIPE del 31/01/1997 e successive modifiche per le specialità medicinali approvate mediante procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento.
Le stesse si intendono fisse ed invariabili salvo modifiche apportate dal CIPE e/o variazioni Ministeriali, in tal caso verrà mantenuta fissa la percentuale di sconto offerta.

AstraZeneca

SO. RE. SA. S.p.A.
11 GEN 2011
E000210

NUMERI DI RIFERIMENTO PER CUSTOMER SERVICE ASTRAZENECA

FAX VERDE PER INVIO ORDINI: **800 302 350**
(SOLO PER ORDINI)

FAX VERDE PER INVIO DI COMUNICAZIONI: **800 151 203**
(RICHIESTE RESI, NOTE CREDITO, RECLAMI.)

NUMERO TELEFONO VERDE per richieste informazioni: **800 334 298**

AstraZeneca S.p.A. informa che il deposito territoriale di competenza è:

DHL Supply Chain
Via Vaccareccia, 7
00040 - Pomezia (RM)
Tel. 06/9114991

AstraZeneca S.p.A. informa che la ricezione degli ordini e le consegne delle proprie specialità medicinali vengono effettuate durante tutto l''anno solare senza interruzioni di ferie estive ed invernali. Si assicura la consegna con mezzi coibentati e climatizzati a temperatura controllata.

Con l'occasione AstraZeneca S.p.A. porge i più distinti saluti

AstraZeneca S.p.A.
Un Procuratore
Dr. Giorgio Attilio LORENZETTI